

Firmatari: De Vivo Arturo

U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, gli artt. 43 e 44;

VISTO il Decreto del M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270, e, in particolare, gli artt. 3, comma 9, e 7,

comma 4;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 2332 del 02/07/2014 e, in

particolare, gli artt. 2, commi 2 e 8, e 5, comma 3;

VISTO il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di I e II

livello, emanato con D.R. n. 1226 del 14/04/2010;

VISTA la Delibera n. 8 del 29/12/2014 con la quale il Senato Accademico ha approvato,

subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, un nuovo testo del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di I e II

livello di cui sopra;

VISTA la Delibera n. 34 del 29/12/2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso

parere favorevole sul nuovo Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di

Master Universitari di I e II livello di cui trattasi;

CONSIDERATO che tra le modifiche apportate al Regolamento in argomento risulta, quale elemento di novità sostanziale, la previsione dell'utilizzo di un'apposita procedura informatica per la

presentazione e la gestione delle proposte di istituzione/attivazione dei Corsi di Master

presso questo Ateneo;

CONISIDERATO che, nelle more dell'approntamento definitivo del suddetto programma informatico, si è

reso necessario procrastinare l'emanazione del sopra citato nuovo Regolamento nonché la

sua applicazione;

VISTA la Delibera n. 30 del 30/06/2015 con la quale il Senato Accademico ha approvato,

subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione la modifica dell'art. 16 dell'emanando *Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di I e II livello*, nel senso di eliminare da detto articolo i commi 4 e 5 e ha disposto l'applicazione del Regolamento stesso ai Master in offerta a decorrere dall'a.a.

2016/2017;

VISTA la Delibera n. 45 del 01/07/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso

parere favorevole sulla predetta modifica dell'art. 16 dell'emanando Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di I e II livello nonché sull'applicazione del Regolamento di cui trattasi ai Master in offerta a decorrere dall'a.a.

2016/2017;

RITENUTO necessario apportare, d'ufficio, alcune correzioni di carattere formale al testo del

Regolamento di cui trattasi;

DECRETA

Il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di I e Il livello, emanato con D.R. n. 1226 del 14/04/2010, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo modificato del Regolamento di cui trattasi entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università e si applica ai Master universitari di I e II livello in offerta a decorrere dall'a.a. 2016/2017.

Per i Master in offerta per l'a.a. 2015/2016 continua ad applicarsi il Regolamento di cui al D.R. n.1226 del 14/04/2010 citato in premessa.

II RETTORE
Gaetano MANFREDI

Ripartizione *Affari Generali, Professori e ricercatori* Il Dirigente *ad interim* della Ripartizione: *dott. Francesco BELLO* Unità organizzativa responsabile del procedimento:

Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari

Responsabile del procedimento:

Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI

Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di Master universitari di I e Il livello

Art. 1 –Oggetto e finalità del Regolamento	2
Art.2 – Istituzione	2
Art. 3 – Elementi caratterizzanti la proposta del master	2
Art.4 – Attivazione	3
Art. 5 – Riattivazione senza modifiche	4
Art. 6 – Riattivazione con modifiche	4
Art. 7–Soppressione	4
Art. 8 –Relazione finale	4
Art. 9–Requisiti di ammissione e selezione	5
Art. 10- Articolazione e durata dei corsi	6
Art. 11 - Conseguimento del titolo e dei crediti formativi	6
Art. 12 – Copertura finanziaria	7
Art.13 – Organi del Corso	8
Art. 14 – Docenza	8
Art. 15 – Master interateneo e internazionali	8
Art 16 – Norme finali e transitorie	q



Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e la soppressione dei corsi di Master Universitari nell'Università degli Studi di Napoli Federico II.
- 2. Per "Master Universitari" si intendono i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale/specialistica, a conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i titoli di Master Universitario di primo e di secondo livello, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
- 3. I Master, collocandosi successivamente a percorsi formativi compiuti di laurea o laurea specialistica o magistrale, sono finalizzati a formare sia figure professionali altamente "specializzate" che figure professionali caratterizzate da una prevalente "trasversalità" applicativa delle competenze acquisite.
- 4. La denominazione "Master Universitario dell'Università degli Studi di Napoli Federico II" si applica esclusivamente ai corsi istituiti in conformità alla normativa nazionale in materia di ordinamenti didattici, al Regolamento didattico di Ateneo e al presente Regolamento.

Art.2 – Istituzione

- 1. I corsi di Master Universitario di primo e secondo livello sono istituiti con decreto del Rettore che contestualmente emana il Regolamento del Corso.
- 2. L'istituzione del corso Master è deliberata, su proposta di un Dipartimento, dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico mentre il relativo Regolamento del Corso deliberato dal Consiglio di Dipartimento, è approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Possono collaborare alla realizzazione del Corso altri Dipartimenti. In tal caso i Consigli dei Dipartimenti interessati devono adottare apposita delibera di condivisione della proposta istitutiva e del relativo Regolamento del Corso.
- 3. La proposta, ovvero il progetto formativo, didattico e gestionale del master, indicante altresì le finalità, i requisiti di ammissione, l'organizzazione della didattica e il piano finanziario è redatta su apposita procedura telematica a campi obbligati a controllo interno che consentono, altresì, l'estrazione del Regolamento del Corso.
- 4. La proposta istitutiva deve essere formulata al Consiglio del Dipartimento proponente da non meno di tre docenti afferenti al Dipartimento proponente, di cui almeno un professore di ruolo. Tali docenti entrano a far parte del Consiglio Scientifico del Master.
- 5. La proposta istitutiva e il relativo Regolamento del Corso sono approvati dal Consiglio di Dipartimento e trasmessi a cura del Coordinatore del Corso di Master, tramite procedura telematica, ai competenti uffici dell'amministrazione dal 1 maggio al 31 dicembre di ogni anno, precedente l'avvio dell'anno accademico di riferimento. Il predetto termine può essere derogato esclusivamente in caso di proposte formulate per la partecipazione a bandi pubblici che utilizzino fondi regionali, nazionali o europei.

Art. 3 – Elementi caratterizzanti la proposta del master

- 1. La proposta di corso deve indicare:
 - a) la denominazione, il livello e la durata del Master;
 - b) il dipartimento proponente e la struttura deputata alla gestione delle risorse;
 - c) le strutture dell'Ateneo che collaborano alla realizzazione del Master e disponibili per le attività didattiche:
 - d) gli obiettivi, l'analisi del fabbisogno formativo e gli sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento, incluse le opportunità di riqualificazione professionale;
 - e) i Settori Scientifico Disciplinari dell'intero percorso formativo nonché i SSD ai quali dovranno rispettivamente appartenere il Coordinatore del Corso e i componenti del Consiglio Scientifico



- dell'Ateneo. Per ciascun SSD, laddove utilizzati per le attività didattico formative, dovrà essere altresì indicato il numero massimo di CFU attribuibile ai fini del piano di studio;
- il nominativo del coordinatore del Corso e i nominativi dei componenti del Consiglio Scientifico, fermo restando quanto previsto ai successivi articoli;
- g) i requisiti di ammissione, ovvero le classi di laurea e laurea magistrale previste quali requisiti di accesso, nonché eventuali titoli professionali aggiuntivi;
- h) il numero massimo e minimo degli iscrivibili, tenuto conto che il numero minimo inderogabile per l'istituzione e attivazione di un corso Master è fissato in 5 (cinque);
- i) il piano di studi, contenente gli insegnamenti ed i relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento nonché tenuto conto dei limiti di cui al successivo articolo 10 il numero di ore di didattica, la tipologia (lezioni, laboratori, seminari) la modalità di erogazione (in presenza o teleimpartita), i crediti attribuiti, il monte ore e i CFU destinati ad attività di tirocinio/stage;
- i) le modalità di svolgimento delle verifiche ai fini della acquisizione dei relativi CFU e le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale;
- k) le eventuali collaborazioni con Enti pubblici e privati con i quali il Dipartimento dovrà sottoscrivere apposite convenzioni;
- per i Master di area medica/sanitaria, l'autorizzazione della direzione generale delle strutture sanitarie pubbliche o private in cui si svolgono le attività formative, allo svolgimento da parte degli studenti di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, che siano previste nel programma formativo;
- m) il contributo di iscrizione ed eventuali agevolazioni o benefici economici per gli studenti;
- n) il piano finanziario, sviluppato sulle previsioni di entrata minima e massima, è articolato nelle seguenti voci:
 - a. per le entrate: contributo di iscrizione, risorse del dipartimento, finanziamenti esterni;
 - b. per le uscite: quota a favore del Bilancio di Ateneo; contratti per la didattica; attrezzature e materiali a supporto della didattica; spese di gestione e funzionamento; benefici ed agevolazioni per studenti iscritti al Master; spese per attività di promozione; per ciascuna delle predette uscite, escludendo la quota a favore del Bilancio di Ateneo, va altresì indicato un intervallo percentuale al cui interno si prevede possano variare le previsioni di spesa.

Art.4 – Attivazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera la prima attivazione del Corso di Master Universitario contestualmente alla sua istituzione per il medesimo anno accademico.
- 2. Per ciascun Dipartimento e per ogni anno accademico, il numero complessivo dei corsi di master di I e II livello di cui si richiede l'attivazione, comprensivo di quelli di nuova istituzione, non può superare i limiti di seguito riportatati:
 - a. per i Dipartimenti con un numero di corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica compreso fra 1 e 4, non può essere superiore a quattro;
 - b. in tutti gli altri casi, non può essere superiore al numero dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica incardinati nel Dipartimento.
- 3. I corsi di Master Universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati previa sottoscrizione di apposita convenzione. I Master completamente finanziati con fondi pubblici regionali, nazionali e/o comunitari e che non prevedano alcun contributo di iscrizione da parte dei partecipanti non rientrano nei limiti di cui al precedente comma 2 e possono, pertanto, essere attivati in sovrannumero.
- 4. I corsi Master annualmente attivati nonché i relativi Regolamenti sono pubblicati nell'apposita sezione del portale web dell'Ateneo.



Art. 5 - Riattivazione senza modifiche

- I Corsi di Master possono essere riattivati senza modifiche ogni anno con delibera del Consiglio di Dipartimento proponente, sentiti i Consigli degli eventuali Dipartimenti che collaborano alla realizzazione del Corso di Master, previa approvazione di apposita relazione finale redatta dal Coordinatore del Corso relativa all'edizione precedente.
- 2. La proposta di riattivazione, è approvata dal Consiglio di Dipartimento ed è trasmessa, a cura del Coordinatore del Corso di Master, tramite procedura telematica, ai competenti Uffici dal 1 maggio al 31 dicembre di ogni anno, precedente l'avvio dell'anno accademico di riferimento.

Art. 6 – Riattivazione con modifiche

- La proposta di riattivazione con modifiche del Corso di Master, formulata a cura del Coordinatore, deve essere approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente, sentiti i Consigli degli eventuali Dipartimenti che collaborano alla realizzazione del Corso. La proposta deve essere trasmessa, mediante procedura telematica, dal Coordinatore ai competenti Uffici dal 1 maggio al 31 dicembre di ogni anno, precedente l'avvio dell'anno accademico di riferimento.
- 2. La delibera di approvazione delle modifiche deve precisare in maniera analitica i cambiamenti introdotti e proporre la nuova formulazione della proposta nonché l'eventuale nuova versione del testo regolamentare.
- 3. Le proposte di modifica, diverse da quelle elencate al successivo comma 4, sono sottoposte all'approvazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
- 4. Non comportano modifiche al Regolamento del Corso e, pertanto, sono approvate con la sola delibera del Consiglio del Dipartimento proponente, sentiti i Consigli degli eventuali Dipartimenti che collaborano alla realizzazione del Master, le proposte di modifica relative a:
 - a. le strutture dell'ateneo che collaborano alla realizzazione del Master e disponibili per le attività didattiche;
 - b. il nominativo del coordinatore del Corso, fermo restando quanto previsto agli articoli 2, comma 4; 3 comma 1 lett. e); 13, comma 6;
 - c. i nominativi del Consiglio Scientifico, fermo restando quanto previsto all'articolo 13 comma 3;
 - d. gli eventuali titoli professionali previsti come requisiti per l'accesso;
 - e. l'articolazione del piano di studi, purché la variazione, in termini di ore o di CFU, delle singole attività formative previste ricada nei limiti dei CFU proposti in fase di istituzione;
 - f. le modalità delle verifiche periodiche, fermo restando l'obbligo della prova finale;
 - g. le eventuali collaborazioni con Enti pubblici e privati con i quali il Dipartimento sottoscrive apposite convenzioni;
 - h. l'entità di eventuali facilitazioni, purché ne sia stata preventivamente prevista e disciplinata la tipologia;
 - i. l'entità delle voci di spesa, purché le singole variazioni ricadano nei limiti percentuali proposti in fase di istituzione.

Art. 7–Soppressione

1. I corsi di Master istituiti che, a qualunque titolo, non vengano svolti per due anni accademici consecutivi, vengono soppressi con decreto rettorale.

Art. 8 -Relazione finale

 Il Coordinatore, al termine di ciascuna edizione del Master, è tenuto a predisporre una relazione finale, in cui dare evidenza del numero degli iscritti, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, dell'utilizzo delle risorse nonché degli eventuali rapporti attivati con enti e/o istituzioni pubbliche e private.



2. La relazione sui risultati di fine Corso è trasmessa al Consiglio del Dipartimento proponente per la sua approvazione ed è inoltrata agli uffici competenti, nonché al Nucleo di Valutazione, tramite apposita procedura telematica.

Art. 9-Requisiti di ammissione e selezione

- 1. Sono ammessi ai corsi di Master Universitario di I livello coloro che, alla data di iscrizione, siano in possesso di laurea o laurea magistrale rilasciate ai sensi del citato D.M. 270/2004 oppure di laurea specialistica, diploma Universitario o diploma di laurea rilasciati ai sensi dei previgenti ordinamenti o di altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto equipollente in base alla normativa vigente.
- 2. Sono ammessi ai corsi di Master Universitario di II livello coloro che, alla data di iscrizione al Corso, siano in possesso di laurea magistrale rilasciata ai sensi del D.M. 270/2004 oppure di laurea specialistica rilasciata ai sensi del D.M. 509/99 o di diploma di laurea rilasciato ai sensi dei previgenti ordinamenti o altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto equipollente in base alla normativa vigente.
- 3. Sulla base dei criteri generali fissati dal Senato Accademico, i titoli di studio conseguiti all'estero non equipollenti a quelli italiani, possono essere riconosciuti validi, ai soli fini dell'ammissione al Corso, dalla Commissione istituita per la selezione dei partecipanti al Master.
- 4. Non è consentita la contemporanea iscrizione a un Corso di Master Universitario e ad altri corsi di studio Universitari, salvo per i casi previsti dalla normativa vigente. In ogni caso, lo studente potrà comunque avvalersi, ove previsto, dell'istituto della sospensione degli studi.
- 5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di Master Universitario è prevista una selezione per titoli ed eventualmente anche per esame, da effettuarsi secondo modalità indicate nei singoli bandi, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e imparzialità in materia di pubblici concorsi. I bandi dovranno in ogni caso riportare:
 - a. gli obiettivi del Corso di studio;
 - b. l'articolazione didattica;
 - c. il programma formativo, sviluppato in conformità con quanto previsto nel Regolamento del Corso emanato con il decreto istitutivo;
 - d. i requisiti di accesso;
 - e. il numero massimo dei posti disponibili nonché il numero minimo di iscritti senza il quale il Corso non sarà attivato:
 - f. il contributo di iscrizione al Corso, che potrà essere suddiviso al massimo in due rate;
 - g. eventuali borse di studio o forme di agevolazione quali l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione ove previsto da apposita convenzione o dal regolamento del corso;
 - h. i criteri di selezione.
- 6. Il bando può prevedere che siano ammessi al Corso, senza sostenere le eventuali prove d'esame previste, tutti i candidati in possesso dei prescritti requisiti quando il numero dei candidati sia pari o inferiore al numero dei posti disponibili. Al verificarsi di detta condizione, la Commissione giudicatrice del concorso forma comunque una graduatoria di merito in base alla valutazione dei titoli presentati.
- 7. La commissione per l'ammissione è presieduta dal Coordinatore del Master ed è composta da tre componenti, compreso il Coordinatore stesso, designati dal Consiglio Scientifico. Almeno due di essi devono essere professori di ruolo e/o ricercatori dell'Ateneo.
- 8. I bandi per la selezione dei candidati vengono emanati d'ufficio, con decreto rettorale, a completamento dell'iter di attivazione e comunque nei tempi utili per l'avvio delle attività didattiche entro i termini di cui all'art.10 comma 2. I termini di scadenza dei bandi possono essere riaperti per una sola volta su richiesta motivata del Coordinatore del Corso. Gli estremi della richiesta e le motivazioni dovranno essere riportate nella relazione finale di cui all'art. 8.



Art. 10- Articolazione e durata dei corsi

- 1. I corsi di Master Universitario hanno una durata almeno annuale e si articolano in attività formative di tipologia e livello coerenti con gli obiettivi di perfezionamento e formazione che intendono perseguire, anche con riferimento alle caratteristiche e alle esigenze dei potenziali destinatari.
- 2. Le attività formative sono articolate e distribuite proporzionalmente alla durata del Corso e, di norma, iniziano tra il 1° settembre e il 30 novembre. L'inizio delle attività formative va comunque programmato in relazione alla conclusione delle procedure di iscrizione dei candidati ammessi a seguito della selezione.
- 3. Il Corso di Master Universitario deve prevedere il conferimento di almeno 60 crediti formativi Universitari, corrispondenti a 1.500 ore di impegno complessivo. In presenza di particolari e motivate esigenze può essere autorizzata, in sede di istituzione e attivazione, una maggiore durata del Corso tenuto conto che ad ogni aumento di ore deve corrispondere un proporzionale aumento dei CFU erogati. A fronte di comprovate esigenze, possono essere istituiti Master di durata biennale per un insieme di attività pari a 3.000 ore, corrispondenti a 120 CFU. Non possono essere istituiti Master con un numero di ore e CFU superiori.
- 4. Le attività formative nei corsi di Master Universitario possono essere realizzate in forma di lezioni frontali, laboratori, esercitazioni, seminari, tirocini/stage, intramoenia e/o extramoenia, visite didattiche, conferenze.
- 5. Le attività didattiche frontali potranno essere svolte anche a distanza, ovvero in modalità telematica, fino a un massimo del 50%. Fermo restando che l'attribuzione dei corrispondenti CFU avviene a seguito di prove di verifica del profitto effettuate in presenza degli iscritti.
- 6. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative del Corso di Master Universitario è obbligatoria e sono consentite assenze giustificate nei limiti stabiliti dai singoli regolamenti e comunque non superiori al 20% del totale del monte ore previste per il Master. L'inosservanza degli obblighi di frequenza comporta l'esclusione dalla prova finale e preclude il rilascio del titolo.
- 7. Alle attività di tirocinio/stage deve essere riservato un numero di ore non inferiore al 15% del totale del monte ore previste per il Master.
- 8. All'attività didattica erogata in forma di lezioni frontali deve essere riservato, per ciascun anno, un numero di crediti non inferiore a 10 CFU e non superiore a 50 CFU. A ciascun insegnamento non possono essere attribuiti meno di 3 CFU e più di 12 CFU. Gli insegnamenti possono essere divisi in moduli.
- 9. Il riconoscimento di CFU per attività formative post laurea pregresse, debitamente certificate, con conseguente abbreviazione del Corso di Master Universitario, è consentito fino ad un massimo del 20% dei CFU previsti ed è deliberato dal Consiglio Scientifico del Master.
- 10. Allo scopo di promuovere e sviluppare il valore formativo del Corso di Master Universitario, il Consiglio Scientifico può individuare uno o più tutor, in relazione ai contenuti, alle modalità e alle finalità del Corso, per svolgere attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva e coordinamento delle attività di tirocinio.

Art. 11 - Conseguimento del titolo e dei crediti formativi

- 1. L'Università rilascia il titolo di Master Universitario con indicazione del voto espresso in centodecimi ed eventuale lode.
- 2. Per conseguire il titolo lo studente dovrà aver acquisito i crediti previsti dal regolamento del Corso, inclusi quelli relativi alle attività di tirocinio e alla prova finale.
- 3. Il conseguimento dei crediti è subordinato a verifiche periodiche di accertamento delle competenze acquisite con eventuali valutazioni.
- 4. La Commissione di esame finale è composta da un numero dispari minimo di tre membri, designati dal Consiglio Scientifico, la cui maggioranza deve essere scelta tra professori di ruolo e ricercatori dell'Ateneo. La Commissione esprime la votazione finale in centodecimi e può, all'unanimità, concedere la lode; il voto minimo per il superamento della prova finale è 66/110.
- 5. Lo studente che non consegua il titolo al termine del corso, decade dallo stato di studente del Master, salvi i casi di sospensione autorizzata. In caso di decadenza, qualora il Master venga riattivato, lo



studente che ne faccia richiesta può essere riammesso al Corso in soprannumero con eventuale abbreviazione del Corso stesso previa delibera del Consiglio Scientifico del Master.

Art. 12 – Copertura finanziaria

- 1. La copertura finanziaria delle attività dei corsi di Master Universitario deve essere assicurata:
 - a. dai contributi degli iscritti;
 - b. da eventuali erogazioni a ciò specificamente destinate da enti e soggetti esterni;
 - c. da risorse aggiuntive eventualmente assicurate dalle strutture a cui è affidata la gestione amministrativa e contabile del Corso.
- 2. Non possono essere previsti oneri finanziari a carico del bilancio dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo. Gli eventuali disavanzi finanziari del Corso sono a carico delle strutture a cui è affidata la gestione amministrativa e contabile.
- 3. Gli eventuali avanzi di gestione, dopo la fine del Corso, dovranno essere destinati a dare copertura all'edizione successiva del Master. In caso di non riproposizione del Master, l'avanzo di gestione resta a disposizione del Dipartimento proponente.
- 4. Il contributo di iscrizione ai corsi di Master è stabilito nella proposta istitutiva nel rispetto del contributo minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- 5. Il piano finanziario del Corso di Master Universitario deve comunque:
 - a. riservare in favore del Bilancio di Ateneo una quota percentuale delle entrate di cui alle lettere a)
 e b) del precedente comma 1, definita con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione,
 quale contributo forfettario per la copertura delle spese generali e degli oneri non direttamente imputabili al Master;
 - b. dimostrare la copertura dei costi pieni generati dall'impiego di tutte le risorse previste per il Corso.
- 6. Nel caso di corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo o da altri finanziamenti dell'Unione Europea, nazionali o regionali sui cui fondi gravino quote specifiche di cui è beneficiario l'Ateneo, la quota di cui al precedente comma 5 lettera a) non viene applicata per la parte finanziata con fondi pubblici esterni.
- 7. Salvo quanto previsto dal precedente comma 6, non possono essere concesse esenzioni o riduzioni della quota di pertinenza del Bilancio Universitario di cui al comma 5 lettera a).
- 8. Il contributo di iscrizione è versato direttamente dagli studenti. Nel caso di finanziamenti esterni all' Ateneo a copertura totale o parziale del contributo di iscrizione, gli studenti possono essere esonerati dal versamento della quota dovuta entro il limite del finanziamento, purché ciò sia previsto da apposita convenzione secondo quanto previsto dall'art.3 comma 1 lettera k).
- 9. La gestione delle risorse destinate al funzionamento del Corso è affidata alla struttura indicata nella proposta istitutiva. Per la gestione del Master sono tra l'altro ammesse spese per la sua pubblicizzazione e quelle per contratti di docenza e/o seminari con professori, ricercatori o esperti esterni all'Ateneo provenienti anche dal mondo del lavoro. Le spese sono effettuate su proposta del Coordinatore del Corso.
- 10. Le variazioni del piano finanziario approvato all'atto dell'istituzione del Corso sono proposte dal Consiglio Scientifico, approvate dal Consiglio del Dipartimento proponente sentiti i Consigli degli eventuali Dipartimenti che collaborano alla realizzazione del Corso e sono soggette ad approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, in uno o in entrambi i seguenti casi:
 - Variazione delle entrate che superi il 50% dell'importo previsto come entrata massima in fase di istituzione.
 - Variazione delle spese non compresa nei corrispondenti intervalli percentuali indicati in fase di istituzione.
- 11. Le variazioni non ricadenti nei casi di cui al comma precedente sono proposte dal Consiglio Scientifico, approvate dal Consiglio del Dipartimento proponente sentiti i Consigli degli eventuali Dipartimenti che collaborano alla realizzazione del Corso e sono analiticamente riportate nella relazione finale di cui all'art. 8.



Art.13 - Organi del Corso

- 1. Sono organi del Corso:
 - a. Il Consiglio Scientifico
 - b. Il Coordinatore
- 2. Il Consiglio Scientifico è composto da professori di ruolo e ricercatori Universitari, da ricercatori di Enti pubblici e privati, da rappresentanti del mondo del lavoro, da esperti di elevata e comprovata qualificazione.
- 3. Almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio deve essere costituita da professori e ricercatori dell'Ateneo Federico II. Il numero dei componenti va da un minimo di cinque a un massimo di undici, compreso il Coordinatore, salvo deroghe previste per i Master in convenzione.
- 4. Il Consiglio designa i componenti della commissione per l'ammissione e per l'esame finale. Propone i nominativi di esperti di elevata e comprovata qualificazione da invitare per seminari e conferenze nonché i requisiti di competenza scientifica e professionale da richiedere agli eventuali tutors di supporto alla didattica. Propone al Coordinatore l'acquisto e/o l'impiego di apparecchiature e strumenti necessari alle attività formative. Il Consiglio ha competenze in ordine alla programmazione delle attività didattiche previste dal regolamento del Corso ed in ordine al riconoscimento dei CFU di cui ai precedenti articoli.
- 5. Il Coordinatore è un professore di ruolo dell'Ateneo facente parte del Consiglio Scientifico. È responsabile della organizzazione della didattica e dei servizi ad essa correlati. Coordina i lavori del Consiglio Scientifico e cura la realizzazione di quanto convenuto nelle riunioni. Organizza il lavoro degli eventuali tutors del Corso. Cura i rapporti con il /i Dipartimenti e le altre Strutture coinvolte nella realizzazione del Master, nonché con gli uffici dell'Ateneo, anche nella fase della predisposizione del bando di ammissione, e cura altresì i rapporti con i soggetti esterni con cui sono previste convenzioni. Formula le proposte di spesa da sottoporre alla struttura responsabile della gestione. Propone l'istituzione del Master, la sua riattivazione, ovvero le eventuali modifiche regolamentari. Redige, alla fine di ciascuna edizione del Corso, la relazione sui risultati di fine Corso che è trasmessa al Consiglio del Dipartimento proponente per la sua approvazione. Sottoscrive il Titolo finale. È responsabile della procedura telematica e dei dati in essa immessi relativi ai Master di propria competenza.
- 6. Un Coordinatore non può essere responsabile di più di due Corsi di Master contemporaneamente.

Art. 14 - Docenza

- 1. Le attività di insegnamento e le altre attività didattiche integrative e seminariali sono assicurate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
- 2. Il conferimento delle supplenze e dei contratti spetta al Consiglio del Dipartimento proponente, su proposta del Consiglio Scientifico.
- 3. Il corpo docente del Corso di Master Universitario può comprendere, oltre a docenti di ruolo dell'Ateneo, docenti di ruolo di università italiane o estere. Deve essere prevista una componente di esperti esterni, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese e gli obiettivi di aggiornamento professionale.
- 4. L'impegno didattico nel Corso di Master Universitario da parte dei docenti di ruolo dell'Ateneo è soggetto alle disposizioni regolamentari di Ateneo in materia di assolvimento dei doveri didattici ed alla normativa vigente. L'impegno didattico nel Corso di Master Universitario da parte dei docenti di ruolo dell'Ateneo non sostituisce l'impegno didattico nei corsi di laurea, laurea specialistica e laurea magistrale.
- 5. Non possono essere corrisposti compensi per attività di docenza e tutoriale effettuata all'interno dell'impegno orario di cui all'art. 6 della legge 240/2010 e s.m.i.
- 6. I compensi sono comunque soggetti oltre alle norme nazionali, alle norme regolamentari dell'Ateneo in materia di incarichi di docenza nei corsi istituzionali.

Art. 15 – Master interateneo e internazionali

1. Sono corsi di Master interateneo quelli istituiti ed attivati in regime di convenzione con altre Università italiane o straniere al fine del rilascio di titoli congiunti o doppi titoli.



- 2. L'istituzione di un Master con Università italiane o estere deve essere preceduta dalla stipula di una apposita convenzione che definisce lo sviluppo del piano didattico, l'assunzione paritetica degli oneri di gestione e di funzionamento del Master, l'individuazione della sede o delle sedi di svolgimento del Corso, nonché tutti gli aspetti della collaborazione necessaria per l'attuazione del programma formativo, nella compatibilità del piano finanziario approvato e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo.
- 3. Le convenzioni tra gli Atenei interessati sono stipulate nell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, oltre che del Regolamento didattico e dello Statuto, salvo deroghe appositamente approvate dagli organi competenti.
- 4. Le collaborazioni con Enti pubblici e privati sono regolate con apposite convenzioni.
- 5. Per i Master attivati in collaborazione con Università estere gli accordi devono prevedere, di norma, che almeno il 30% dei crediti sia ottenuto all'estero.

Art.16 - Norme finali e transitorie

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Università.
- 2. Le norme del presente Regolamento che incidano su convenzioni già stipulate per lo svolgimento di Master istituiti, acquistano efficacia l'anno accademico successivo alla scadenza delle stesse.
- 3. Eventuali deroghe al presente Regolamento relative ai corsi di Master svolti in convenzione con altre Università italiane o straniere, con Enti e Soggetti esterni, pubblici o privati, o finanziati con fondi europei, nazionali o regionali, sono soggette alla approvazione, per quanto di rispettiva competenza, dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico.

